



Ord. N. 45
Del 09/08/2024

IL SINDACO

PREMESSO che, come di consuetudine, anche quest'anno in concomitanza con la stagione estiva sono previsti una serie di eventi e iniziative che determineranno una rilevante concentrazione di partecipanti con un elevato afflusso di pubblico nel centro storico del paese;

EVIDENZIATO che la gestione di tali eventi, trattandosi di iniziative che comportano un richiamo di persone sul territorio, impone l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di evitare episodi di disturbo della quiete pubblica e atti di vandalismo legati anche all'uso e all'abbandono di contenitori di vetro e lattine nelle immediate vicinanze degli eventi stessi;

VISTO il programma di eventi culturali e musicali denominato "seRestate a Miglione 2024";

VISTO l'evento culturale "Serena BRANCALE Live" previsto per il giorno 11.08.2024;

VISTO l'evento culturale "La congiura dei Baroni" previsto per il giorno 14 agosto 2024;

VISTA la direttiva Gabrielli: "Safety e Security" del 07/06/2017 che fissa una serie regole per la gestione delle manifestazioni pubbliche quali concerti, feste in piazza, manifestazioni e celebrazioni in genere, indispensabili per consentire l'ordinato e corretto svolgimento delle stesse;

VISTA la direttiva Piantedosi di Luglio 2018 in materia di pubblici spettacoli;

VISTO il piano di gestione ed emergenza dell'evento "Serena BRANCALE Live" del 11.08.2024 e dell'evento "La Congiura dei Baroni" del 14 agosto 2024;

RITENUTO di assicurare condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo che recano disagio e pregiudicano l'incolumità dei residenti e dei partecipanti agli eventi della stagione estiva in particolare durante gli eventi sopra citati;

RILEVATO in particolare che la dispersione di bottiglie e contenitori di vetro può costituire pericolo per l'incolumità pubblica in occasione di manifestazioni pubbliche che comportino la concentrazione di un alto numero di persone in spazi delimitati;

CONSIDERATO che è precipuo compito dell'Amministrazione Comunale tutelare le condizioni di civile convivenza e di vivibilità nelle aree urbane, contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado;

FERMO RESTANDO il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18;

VISTO il testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto n. 773 del 1931;

VISTO l'art. 7 bis, 54 del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s. m.i;

VISTA la legge n. 241 del 1990 e s.m.i;

VISTO l'art. 4 del Dlgs. N. 165 del 2001

VISTO la legge n. 689 del 1981 e s. m. i.;

VISTA la legge n. 48 del 18.04.2017 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

ORDINA

Per i motivi analiticamente esposti in premessa nel centro del paese, nei pressi delle aree di svolgimento delle manifestazioni e nelle aree di svolgimento delle stesse che si terranno nei giorni, 11.08.2024 e 14.08.2024;

- È vietata la vendita per la somministrazione di qualsiasi tipo di bevande in lattine di alluminio, in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale, anche dove dispensate da distributori automatici;
- È consentita la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori in plastica o carta dove le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita;
- È vietato, a chiunque, di introdurre ed utilizzare contenitori di vetro di qualsiasi genere (bottiglie, bicchieri, ecc.) e di lattine di alluminio.

Il divieto opera anche nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza delle attività artigianali e/o commerciali, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta ai sensi dell'art. 7 bis del Tuel n. 267 del 2000, l'applicazione di una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00. Ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689 del 1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta paria €. 50,00.

DISPONE

Che la presente ordinanza verrà affissa all'Albo Pretorio on line del Comune e divulgata nei locali pubblici e sarà inoltrata alla locale stazione dei Carabinieri, alla Questura e alla Prefettura.

AVVERTE

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- Entro 60 giorni dalla pubblicazione al competente TAR e in alternativa
- Entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica

Gli addetti al Servizio di Polizia Locale nonché tutti gli altri organi preposti a funzioni di Polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Resp. del Procedimento
f.to dott.ssa Maria FABRIZIO

Il Sindaco
f.to Dott. Giulio TRAIETTA